



Comune di Sclafani Bagni

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 30 SETTEMBRE 2020

Oggetto: determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale "IMU" – anno 2020.

L'anno duemilaventi e questo giorno trenta, del mese di settembre, alle ore 18:20 e seguenti nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 29 settembre 2020, protocollo n. SCL-2020-0005160, si è riunito il Consiglio comunale in sessione urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente rag. Giuseppe Leone.

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 5 e assenti sebbene invitati n. 4 come segue:

N.	COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	LEONE	GIUSEPPE	X	
2	CHIMENTO	SALVATORE	X	
3	SCIRA	FRANCA	X	
4	CASTELLANA	GIUSEPPE	X	
5	DUBOLINO	FRANCESCO		X
6	CANNATA	MARISA	X	
7	LEONE	LAURA		X
8	CALATO	ROSOLINO		X
9	GERACI	GIUSEPPINA		X
TOTALE			5	4

Presenti il sindaco sig. Giuseppe Solazzo, il vice Sindaco ins. Capuano Lucia Maria Fatima e l'assessore Leone Giuseppe.

Con l'assistenza del Segretario comunale dott. Mario Chimento, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

In continuazione di seduta, Consiglieri presenti n. 5 su n. 9 in carica – Assenti: Dubolino Francesco, Leone Laura, Calato Rosolino e Geraci Giuseppina.

Oggetto: determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale "IMU" – anno 2020.

Il Presidente da lettura della proposta di deliberazione.

Relaziona il dott. Giuseppe Granata, Responsabile dell'Ufficio Unico Tributi.

Terminata la relazione, il Presidente, considerato che nessuno chiede di intervenire, alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta, pone la proposta ai voti per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 5 – Consiglieri favorevoli n.5

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi sulla stessa;

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti (verbale n. 11 del 24/09/2020) assunto al protocollo n. SCL-2020-0005108 del 25/09/2020;

Visto l'esito della votazione sopra riportato;

Visto il testo coordinato dell'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione ad oggetto: "determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale "IMU" – anno 2020".



**Unione dei Comuni
Val D'Himera Settentrionale
Città Metropolitana di Palermo**

Proposta di deliberazione, da sottoporre al Consiglio comunale di Sclafani Bagni relativa a: "**DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE "IMU"– ANNO 2020.-". Comune di Sclafani Bagni**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO TRIBUTI

nominato con determinazione del Presidente dell'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale n. 4 del 02.01.2020,

VISTA la direttiva del Sindaco del Comune di Sclafani Bagni del 03/09/2020 prot.0004664 acquisita al protocollo dell'Unione dei Comuni in data 03/09/2020 prot.266 con la quale si dava disposizione per la formulazione di proposta di deliberazione di determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'Imposta municipale "Imu"–anno 2020 nella stesse percentuali adottate per l'esercizio 2019;

Vista la delibera del C.D. N. 6 del 29/01/2014 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è istituito l'Ufficio Unico Tributi dell'Unione;

Vista la delibera del C.D. N.13 del 14/10/2015 , esecutiva ai sensi di legge con la quale si approvava il disciplinare per il conferimento generale all'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale da parte dei Comuni di Caltavuturo , Sclafani Bagni e Scillato del Servizio tributi (art. 14, comma 27 lett.A) D.L.n. 78/20210 convertito nella L. N. 122/2010 e sm.;

Vista la delibera Comune di Valledolmo di G.M. N.12 dell' 11/02/2020, esecutiva ai sensi di legge con la quale si approvava il disciplinare per il conferimento generale all'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale da parte dei Comuni di Valledolmo del Servizio tributi (art. 14, comma 27 lett.A) D.L.n. 78/20210 convertito nella L. N. 122/2010 e sm.;

Vista la delibera del C.D. N.26 del 31/12/2015, esecutiva ai sensi di legge avente per oggetto – Ufficio Unico Tributi – Conferimento Generale all'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale – nomina funzionario responsabile dei tributi locali. Proposta di delibera per il C.D. dell'unione e per le G.M. dei singoli comuni associati;

Vista la delibera Comune di Valledolmo di G.M. N.40 dell' 26/05/2020, esecutiva ai sensi di legge con la quale si conferiva al Dott. Giuseppe Granata ,al pari degli altri tre enti aderenti , la responsabilità dei tributi del Comune di Valledolmo;

Vista la determinazione del Presidente dell'Unione dei Comuni Val d'Himera Settentrionale n. 11 del 24.06.2020 ad oggetto: " Nomina Responsabile dell'Ufficio Unico Tributi dell'Unione, struttura di massima dimensione della struttura organizzativa dell'Unione, dott. Granata Giuseppe.Giugno/Dicembre 2020";

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 30/03/2049 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **2,00 per mille**;
2. detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza

del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione

3. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **10,60 per mille**;
4. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **9,60 per mille** per mille;
5. terreni agricoli: **esenti**;
6. aree fabbricabili: aliquota pari al **9,60 per mille** ;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/2019 sono state azzerate per l'anno 2019 le aliquote TASI ;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Preso Atto che ad oggi, il termine ultimo di approvazione del bilancio per gli enti locali è contenuto nel citato articolo 107, posto al 30 settembre 2020 (ex 31 Luglio) grazie alla legge di conversione del dl 34 **COMMA 2** *Per le finalità di cui al comma 1 (In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da1. COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020..)* per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 SETTEMBRE 2020

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 2,00 per mille;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **0,00** per mille;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. **aliquota pari al 1,00 per mille**
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: **aliquota pari al 10,60 per mille;**
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: **aliquota pari al 9,60 per mille ;**
- aree fabbricabili: **aliquota pari al 9,60 per mille ;**
- terreni agricoli: **esenti;**

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Rimarcato che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale.

Evidenziato che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale del Comune di Sclafani Bagni

PROPONE

A. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

B. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **aliquota pari al 2,00 per mille;**
2. detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
3. fabbricati rurali ad uso strumentale: **aliquota pari al 0,00 per mille**
4. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. **aliquota pari al 1,00 per mille**
5. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: **aliquota pari al 10,60 per mille;**
6. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: **aliquota pari al 9,60 per mille ;**
7. aree fabbricabili: **aliquota pari al 9,60 per mille ;**
8. terreni agricoli: **esenti;**

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

D) Di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

*Il Responsabile dell'Ufficio Unico Tributi
f.to (Dott. Giuseppe Granata)*

=====

**Il Responsabile dell'Ufficio Unico Tributi dell'Unione Val d'Himera Settentrionale
(Comuni di Caltavuturo, Sclafani Bagni, Scillato, Valledolmo)
in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa (Articolo 147bis TUEL)**

ha espresso parere favorevole.

ovvero

ha espresso parere non favorevole per le seguenti motivazioni

Caltavuturo , 22/09/2020

**Il Responsabile dell'U.U.T.
f.to (Dott. Giuseppe Granata)**

=====

**Il Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario
dell'Unione Val d'Himera Settentrionale
(Comuni di Caltavuturo, Sclafani Bagni, Scillato, Valledolmo)
in ordine alla regolarità contabile**

ha espresso parere favorevole.

ovvero

ha espresso parere non favorevole per le seguenti motivazioni

ovvero

dichiara che il parere non è dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Sclafani Bagni, 23/09/2020

**Il Responsabile del Settore
f.to (Rag. Orazio Giuseppe Granata)**


=====

COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Città Metropolitana di Palermo

IL REVISORE UNICO - VERBALE N. 11 /2020

UFFICIO UNICO TRIBUTI :
PROPOSTA DI CONSIGLIO DEL 23-09-2020



OGGETTO:

ADOZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E CONTESTUALE CONFERMA DELLA MAGGIORAZIONE PER L'ANNO 2020

Il Revisore Unico del Comune di Sclafani Bagni nella persona Dott. Calogero Sclafani,

preso atto della documentazione ricevuta via e-mail dall'Ufficio U.U.T., sulla proposta di deliberazione datata 23-09-2020, in ordine all'art 1 comma 738 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti TARI e che per la stessa disposizione, istituisce a far data dal 1 gennaio 2020, la nuova Imposta Municipale Propria (IMU); dopo avere assolto ogni deduzione e controllo degli atti ricevuti e le motivazioni di merito, esprime il seguente parere.

Preso atto che nello specifico vengono richiamati i commi dettati dalla legge 160 del 27 dicembre 2019 istitutiva della cosiddetta nuova IMU, precisamente nei commi che incorrono dal n.738 al n.760 i quali convergono nell'applicare le aliquote di imposta sulla specificità dell'immobile posseduto e nei limiti massimi, determinando per l'anno di riferimento il calcolo per la quantificazione del tributo, il cui gettito costituirebbe l'entrata per l'Ente assunta nella configurazione del bilancio quale entrata propria;

Preso atto che quanto elaborato nella proposta rispecchia la casistica degli immobili attratti dal tributo oppure esentati, il cui possesso individua il soggetto contribuente per la determinazione del tributo in relazione all'immobile posseduto;

Preso atto che lo scopo fondamentale dell'imu e delle nuove aliquote proposte per l'anno 2020 è quello di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati dall'ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, la cui valutazione ricade agli uffici proposti, l'Organo di Revisione fa notare che la delibera non pone in evidenza il gettito del tributo. Sarebbe opportuno relazionarlo in Consiglio Comunale, possibilmente esplicandone gli effetti.

Considerato che quanto proposto nella delibera e nei suoi allegati, rispetta la normativa di legge istitutiva della cosiddetta Nuova IMU;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Dirigenti sulla regolarità istruttoria e contabile;

Visto l'art. 239 del TUEL 267/2000;

il Revisore Unico

Esprime parere favorevole alla proposta in oggetto per l'adozione per l'anno 2020 e sollecita di inviare sul portale del federalismo fiscale, la pubblicazione degli atti, entro i termini della scadenza prevista.

Oggi 24/09/2020

IL REVISORE UNICO (firmata digitalmente)

Dott. Calogero Sclafani

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio
f.to (rag. Giuseppe Leone)**

**Il Consigliere anziano
f.to (dott. Salvatore Chimento)**

**Il Segretario comunale
f.to (dott. Mario Chimento)**

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____.

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa all'albo pretorio il ____/____/____.

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Vista la superiore deliberazione, si attesta che la medesima è divenuta esecutiva il ____/____/____:

- perché dichiarata immediatamente esecutiva.

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**